

**Sintesi delle 23 principali proposte di modifica  
da parte della Consulta Animali e Habitat  
al Regolamento della Fauna Urbana del Comune di Bologna**

1. **E' vietata la detenzione di animali su terrazzi e balconi senza possibilità di accesso continuativo all'abitazione. E' altresì vietato detenerli in cantine e garage.**
  
2. **Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca sportiva e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:**
  - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'art. 45 del presente Regolamento;
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei;
  - d) detenere animali vivi su ghiaccio;
  - e) vendita di ittiofauna viva comprese anguille e crostacei tra cui astici, aragoste, gamberi, granchi ecc. ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (vongole, cozze ecc.)  
**L'uccisione dei crostacei deve avvenire esclusivamente mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, come da indicazione del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Parere del 29.07.07)**
  - f) cucinare viva l'ittiofauna comprese anguille e crostacei tra cui astici, aragoste, gamberi, granchi ecc. ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (vongole, cozze ecc.)

**3. Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici**

- a. ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali, è vietato utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.
- b. le violazioni comportano il sequestro del materiale pirotecnico detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20 comma 5 legge citata.
- c. le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano petardi, botti o artifici pirotecnici "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

**4. Divieto di detenzione di animali**

A integrazione ed estensione dell'art.24 comma 3 della L.R. 27/2000 , **"È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali"**. il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

- a. sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;

- b. nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
- c. nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera b)
- e. nei casi di recidiva relativamente a illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.

#### **5. Asili diurni per animali d'affezione**

Si riconosce la necessità della presenza nel territorio comunale di asili diurni per animali d'affezione su iniziative private per andare incontro alle esigenze di cittadini di poter lasciare in custodia il proprio animale durante il giorno. In questo modo, durante l'assenza dei proprietari, gli animali potranno restare in compagnia di qualcuno a beneficio del loro benessere e non recare disturbo, con guaiti o abbai, al vicinato. . I requisiti degli asili diurni, sentito il parere dell'USL, saranno definiti entro il 31 dicembre 2021.

#### **6. Attraversamento di animali, sottopassaggi e cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere apposto un segnale di pericolo: "Animali selvatici" di cui al Codice della Strada. La specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti sarà indicata con pannello integrativo, come da comma 3 modello II.6 art. 83 del Regolamento del Codice della Strada.
2. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada, con appositi inviti, e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

**7. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina o all'esterno del punto vendita.** Gli animali detenuti all'interno devono essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere. Inoltre devono essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo. Il trasporto degli animali acquistati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5 comma 1 lettera b).

2. In qualsiasi attività commerciale non di settore, è vietata l'esposizione di qualsiasi animale vivo, sia in vetrina che all'interno del locale.
3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali, appartenenti sia a specie domestiche, che selvatiche o esotiche.
4. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche, che selvatiche o esotiche, il divieto comprende la pratica e gli spettacoli di falconeria.

Sono altresì vietati i cinodromi.

Tale divieto non si applica:

- ai circhi e alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nel Titolo IV del presente Regolamento
- alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste o Organizzazioni di Volontariato con finalità di protezione degli animali, per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
- 5. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
- 6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo,

nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **8. E' vietato l'accattonaggio con uso di animali di qualunque specie.**

1. I cani usati per l'accattonaggio sono sequestrati e trasferiti al Canile comunale.
2. Ai fini di questo articolo non è considerato accattonaggio la convivenza dei senza fissa dimora coi loro cani anche nei momenti in cui raccolgono offerte in luoghi pubblici.
3. I cani dei senza fissa dimora devono essere iscritti all'anagrafe canina.

#### **9. Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, alle mense comunali, residenze per anziani e comunità**

a. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, nonché residenza per anziani, delle mense comunali, a riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia oppure nella necessità di usufruire di una mensa comunale, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione.

Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture e dell'Autorità Competente.

b. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture e dell'Autorità Competente.

c. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture di cui ai commi a e b del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili.

#### **10. Macellazione degli animali.**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche".

#### **11. CIRCHI**

Adozione di un modulo che permette al Comune di vedere subito lo spazio complessivo necessario per ospitare gli animali a seguito del Circo, ciò semplifica il controllo immediato sulla idoneità dell'area di attendamento.

#### **12. Detenzione cani - Requisiti sulla custodia privata**

I requisiti per la custodia dei cani da parte dei privati cittadini, devono assicurare condizioni migliorative rispetto a quelle stabilite per i canili (Delibera Giunta Regionale 1302/2013), in

quanto la permanenza presso il detentore può protrarsi per tutta la sua vita mentre dovrebbe essere solo temporanea in canile.

### **Cani che alloggiavano all'interno dell'abitazione**

**a.** Chi detiene a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

**b.** I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere (almeno tre, distanziate tra loro) al fine di consentire l'espletamento dei bisogni fisiologici di evacuazione e assicurare la varietà di esperienze olfattive, visive e relazionali necessarie per il loro benessere psicofisico. Qualora l'abitazione sia dotata di un'area esterna di almeno 150 m<sup>2</sup>, accessibile al cane, tale obbligo non sussiste, ma è auspicabile che il cane, se pure con minore frequenza, venga comunque condotto fuori per sviluppare e mantenere un corretto equilibrio comportamentale.

**c.** È fatto assoluto divieto di tenere i cani, anche per breve tempo, in terrazze balconi cantine garage senza la possibilità di accesso all'abitazione facilitato e costantemente garantito a tutte le ore del giorno e della notte,

**d.** È parimenti vietato detenere i cani in locali angusti (bagni, ripostigli ecc.), gabbie o altri contenitori.

**e.** È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o li privino dei necessari contatti sociali tipici della loro specie, che consentono di soddisfare le fondamentali esigenze anatomiche fisiologiche ed etologiche

### **Cani che alloggiavano all'esterno dell'abitazione o comunque all'aperto**

L'etologia del cane richiede abbia a disposizione territori ampi nei quali muoversi e fare esperienze. Nel caso il cane debba vivere non all'interno dell'abitazione dei detentori, ma solo all'aperto, è consigliabile che viva libero nel giardino o cortile, se recintati, piuttosto che confinato in uno spazio apposito (recinti, box, ecc.).

Nel caso il detentore opti per il confinamento del cane in uno spazio dedicato, lo stesso deve avere a disposizione una superficie minima non inferiore a:

- 28 m<sup>2</sup> per un singolo individuo, aumentata di 12 m<sup>2</sup> per ogni cane aggiunto, e per un massimo di 4 cani in assenza di aree verdi per sgambatura.

Devono essere comunque garantite almeno tre uscite giornaliere per la sgambatura, distanziate tra loro.

Al fine di assicurare la necessaria socializzazione, anche al fine di prevenire atteggiamenti aggressivi:

- i recinti devono essere posizionati in modo tale da assicurare al cane interazioni giornaliere plurime con l'uomo e, possibilmente, con altri animali;
- è vietato coprire le pareti dei recinti con materiali che impediscano al cane di vedere all'esterno.
- I recinti devono essere dotati di arricchimenti ambientali.
- I cani detenuti all'aperto devono avere sempre a disposizione un riparo idoneo a proteggerli dai rigori climatici, a tal proposito si individuano le seguenti tipologie.

I box e i recinti devono avere una opportuna inclinazione per il drenaggio, devono essere parzialmente ombreggiati. Devono avere un giaciglio rialzato dal suolo di almeno 10 cm. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere giornalmente asportate.

Per cani di grande taglia o di difficile contenimento, i box e i recinti devono avere un'altezza di almeno mt. 1,80, ancorati a terra e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

### **Cuccia**

- deve essere commisurata alle dimensioni dell'animale, in modo tale da garantire al cane la possibilità di sdraiarsi e di alzarsi in posizione eretta;
- deve essere coibentata, impermeabile, dotata di anticamera;
- deve essere rialzata dal suolo di almeno 10 cm e garantire al cane un giaciglio asciutto;

- dove non vi sia un ulteriore riparo, naturale o artificiale, devono essere inoltre presenti una tettoia con funzione di riparo e barriere anti-vento e anti-pioggia su tre lati;
- non dovrà essere posta in ambienti con ristagni d'acqua o in ambiente nocivo alla salute dell'animale
- nei mesi freddi, l'ingresso della cuccia non deve essere orientato a Nord e deve essere protetto dall'entrata della pioggia e del vento, anche tramite l'utilizzo di una barriera antivento.

#### Altri ricoveri

- Alloggi all'interno di luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla tipologia (capannoni, officine, fienili, ricoveri di attrezzi, casette da giardino, box, garage, ecc.), devono garantire una temperatura mite e compatibile con le esigenze caratteristiche del cane, tutto l'anno, se necessario con l'ausilio di coibentazione o di cucce poste al loro interno.
- Tutte le tipologie di alloggio devono garantire ai cani di avere a disposizione un giaciglio asciutto, la necessaria aerazione, la possibilità di un luogo ombreggiato e di un luogo soleggiato in tutte le stagioni.

### **13. Detenzione di animali di affezione nelle fasi di allevamento e commercio**

1-Fatto salvo quanto prescritto dalla Delibera di Giunta regionale 394/2006, la dimensione minima del box per cani e recinto annesso:

Dimensione minima del box:

- Per cani fino a 10 kg superficie minima mq.1 (es. mt 1x1)
- Per cani da 11 a 30 kg superficie minima mq.1,5 (es.mt. 1,22x1,22)
- Per cani dai 30 ai 40 kg superficie minima mq.2 (es. mt 1,41x1,41)
- Per cani oltre 40 kg superficie minima mq.2,5 (es. mt. 1,58x1,58)

Dimensione minima del recinto annesso per il movimento del cane:

- Per cani fino a 10 kg superficie minima mq.3 (es.mt 1,73x1,73) per ogni cane aggiunto mq. 1.
- Per cani da 11 a 30 kg superficie minima mq.4 (es.mt. 2x2) per ogni cane aggiunto mq. 1,5.
- Per cani dai 30 ai 40 kg superficie minima mq.6 (es.mt 2,45x2,45) per ogni cane aggiunto mq. 2.

Per cani oltre 40 kg superficie minima mq.8 (es.mt. 2,8x2,8) per ogni cane aggiunto mq. 2,5.

2- La cessazione dell'attività di commercio di animali di affezione va comunicata al competente ufficio del Comune e al servizio veterinario competente territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima della effettiva cessazione. Gli animali invenduti dovranno comunque essere dati in adozione gratuita a privati cittadini o a Onlus per la protezione degli animali per il loro inserimento in famiglia.

### **14. ACCESSO CANI IN LUOGHI PUBBLICI**

1. l'accesso ai cani è consentito in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico purché muniti di guinzaglio e, in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti, di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

2. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.

## **15. ACCESSO DEI CANI NEGLI UFFICI**

**Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro.**

La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza.

Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:

- tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
- sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla e nello stesso settore;
- rispetto di requisiti sanitari, comportamentali e gestionali.

Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora venissero a mancare le condizioni previste.

**16. Il Comune promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, di spazi destinati all'accoglienza dei cani** di proprietà delle persone che vi accedono come ospiti. Il proprietario o il detentore responsabile dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo alle persone o danno alcuno alle strutture.

**17. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.**

## **18. CANI DI STRANIERI**

L'Ufficio Anagrafe canina cura un registro per la registrazione dei microchip di cani di stranieri non residenti a Bologna presenti temporaneamente in città per periodi variabili. Ciò è reso necessario dalla mancanza di un'anagrafe internazionale e la conseguente impossibilità di rintracciare il proprietario di un cane smarrito recante un microchip di altra nazione

**19. Aree ludiche per cani** ( Ex Aree di sgambamento - Proposta in sostituzione della faraginoso e demenziale procedura attuale.)

- Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici vengono individuate aree apposite per la sgambatura e la socializzazione dei cani.
- Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale n.27/2000.
- Il numero e la dislocazione di dette aree deve essere programmata in base al numero di abitanti e alla loro dislocazione ponendosi come obiettivo di avere un'area ludica per cani ogni 8.000 abitanti.
- Il Comune procede all'allestimento dell'area individuata compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi, della fontanella dell'acqua e della cartellonistica informativa.
- Il Comune procede inoltre allo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area compresi gli elementi vegetali e agli arredi.

## **20. Iscrizione obbligatoria all'anagrafe per i gatti**

I proprietari di gatti sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe felina comunale

### **21. Colonie feline**

Per colonia felina si intende un numero di gatti che spontaneamente e stabilmente vivono in un dato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Per indirizzo di colonia si fa riferimento al punto principale di offerta di cibo, che nel caso di colonie censite è definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo.

La cattura e l'eventuale trasferimento di gatti che vivono in stato di libertà è consentita esclusivamente per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

La cattura viene effettuata solo dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina.

I referenti di colonia possono fare eseguire interventi di sterilizzazione chirurgica a loro spese a veterinari liberi professionisti i quali sono tenuti ad inserire il microchip e contestualmente ad iscrivere il soggetto all'anagrafe canina-felina comunale e ARAA, indicando il codice di microchip e la colonia di appartenenza.

### **22. Detenzione di volatili ad uso venatorio**

La detenzione dei volatili ad uso venatorio può avvenire in gabbie esclusivamente durante il trasporto e il loro utilizzo.

Nelle altre fasi la detenzione deve avvenire in voliere.

Le gabbie per il trasporto e l'uso devono avere le seguenti dimensioni indicative:

cm 25x30x25 di altezza per il merlo, il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena e lo storno;

cm 20x15x20 di altezza per l'allodola, il passero d'Italia e la passera mattugia.

Il trasporto di allodole deve avvenire sempre in gabbie la cui parte superiore sia costituita da un telo, in modo che gli urti dovuti al particolare comportamento di questa specie vengano convenientemente attutiti.

Le gabbie devono essere costruite con elementi in legno o materiale plastico avente sezione tonda e diametro non inferiore a 4 mm, evitando l'uso di reti o sbarrette metalliche; devono essere provviste di un posatoio orizzontale in legno o plastica, con sezione tonda e diametro non inferiore a 8 mm.

Inoltre le gabbie devono sempre essere munite di adeguati contenitori (beverino e mangiatoia) per l'acqua che deve essere costantemente pulita e il cibo. Devono essere mantenute col fondo pulito da escrementi.

(Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - protocollo 20336 del 28-01-1997).

### **23. Tutela delle nidificazioni**

1. Il Comune di Bologna regola gli interventi di ristrutturazione edilizia su vecchi fabbricati evitando tutti gli interventi non di comprovata urgenza nei periodi di nidificazione dell'avifauna.

2. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie pubbliche e private è obbligatoria l'installazione di apposite strutture per il riparo dei Chirotteri (pipistrelli) e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci.

3. L'Amministrazione comunale si impegna ad installare tali strutture su tutti gli edifici di sua proprietà entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Sono vietati abbattimenti e potature di alberi, siepi e arbusti nel periodo di nidificazione di uccelli, sia in luoghi pubblici che privati, salvo comprovati motivi di urgenza dovuti a pericoli imminenti

